



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE PROGRAMMAZIONE FORESTALE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Giovanni Vignozzi

Decreto	N° 2185	del 06 Maggio 2010
----------------	----------------	---------------------------

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Reg. Ce 1698/05 - PSR 2007/2013 - Misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" - Modifiche e integrazioni al bando approvato con decreto n. 315/2010.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 11-05-2010

Atti Collegati:

	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>
Decreto soggetto a solo controllo amministrativo	315	01-02-2010	Modifica

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 2, comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione del personale";
- la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9 che definisce le competenze del Responsabile del Settore;
- il Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 giugno 2008 con il quale sottoscritto Dirigente Dott. Giovanni Vignozzi è stato nominato responsabile del Settore "Programmazione Forestale";
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C (2007) 4664 e s.m.i., che ha approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013;
- la DGR n. 745 del 22/10/2007, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
- il proprio decreto 315 del 01/02/2010 << Reg. Ce 1698/05 - PSR 2007/2013 - misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" - Approvazione bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura per la fase 3 - fondi 2010>> e s.m.i.;
- l'Allegato 1 al proprio decreto n. 315/2010 di cui sopra, contenente il bando con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali".

Considerato che con la D.G.R. n. 463 del 31/03/2010 "Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - approvazione del testo del Documento Attuativo Regionale (DAR) revisione 13" è stato approvato il nuovo testo integrale aggiornato del Documento attuativo regionale del PSR 2007/13, revisione 13, e sono stati introdotti importanti cambiamenti che influiscono anche sui bandi attualmente in essere.

Considerato che alcune di tali modifiche sono migliorative e non incidono se non positivamente sulle domande eventualmente già presentate.

Ritenuto necessario adeguare l'Allegato 1 al proprio decreto n. 315 del 01/02/2010 e s.m.i. di cui sopra, per recepire quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 463 del 31/03/2010.

Ritenuto inoltre di apportare al medesimo bando alcune integrazioni o correzioni per una più corretta lettura del testo come di seguito indicato.

Visto l'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche e integrazioni al bando della misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" (Decreto n. 315 del 01/02/2010 - Allegato 1) apportate per le motivazioni sopra richiamate.

Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da recepire le modifiche apportate.

DECRETA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente tutte le modifiche e integrazioni sopra richiamate e relative al bando della misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali", di cui al decreto n. 315 del 01/02/2010;
- 2) Di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da apportare le necessarie correzioni alla modulistica e di applicare il bando, così come corretto, ai fini della predisposizione della graduatoria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 lett. b) della L.R. 23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
GIOVANNI VIGNOZZI

Al Bando della misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" (Allegato 1 al proprio decreto n. 314/2010) sono apportate le seguenti modifiche (le modifiche sono evidenziate in **grassetto**, *corsivo*, sottolineato):

2. Definizioni

-----omissis-----

- **DAR:** Documento attuativo Regionale del Piano di Sviluppo rurale della Regione Toscana 2007/2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i.

-----omissis-----

È sostituito con:

2. Definizioni

-----omissis-----

- **DAR:** Documento attuativo Regionale del Piano di Sviluppo rurale della Regione Toscana 2007/2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. **463 del 31/03/2010** e s.m.i.

-----omissis-----

6 Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di pagamento delle spese sostenute, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana e dal Documento Attuativo Regionale del PSR e s.m.i. (approvato con Delibera di Giunta n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i., di seguito indicato come DAR).

-----omissis-----

È sostituito con:

-----omissis-----

6 Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di pagamento delle spese sostenute, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana e dal Documento Attuativo Regionale del PSR e s.m.i. (approvato con Delibera di Giunta n. **463 del 31/03/2010** e s.m.i., di seguito indicato come DAR).

-----omissis-----

6.1 Ulteriori specifiche

-----omissis-----

- le spese generali , così come previsto dal paragrafo del 3.3.3.2.10 "*Spese generali*" del DAR, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono, ad eccezione dei casi di seguito riportati:

-----omissis-----

È sostituito con:

6.1 Ulteriori specifiche

-----omissis-----

- le spese generali , così come previsto dal paragrafo del 3.3.3.2. **12** " *Spese generali*" del DAR, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono, ad eccezione dei casi di seguito riportati:

-----omissis-----

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

-----omissis-----

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si potrà ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al *Bollettino degli Ingegneri*;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

-----omissis-----

È sostituito con:

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

-----omissis-----

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si potrà ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- **Prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR n. 244 del 1/03/2010:**
- al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al *Bollettino degli Ingegneri*;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

-----omissis-----

10.1 - Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità

Al fine dell'ammissione al sostegno i richiedenti devono essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

Le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda oppure una penalizzazione, secondo la casistica sotto elencata:

a. Inaffidabilità totale, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute, in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b. Inaffidabilità parziale grave, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
2. ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità non commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi superiori a 5.000 €;
3. è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi superiori a 5.000 €.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c. Inaffidabilità parziale media, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13, senza recupero di somme, per importi superiori a 5.000,00 €;
2. ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa non deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
3. è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
4. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi uguali o inferiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
5. 5) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, con recupero di somme già percepite a seguito di una sua comunicazione di rinuncia.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d. Inaffidabilità parziale lieve, quando il richiedente, per una singola domanda, è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, senza recupero di somme,.

In tali casi viene applicata una riduzione di 1 punto del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

-----omissis-----

È sostituito con:

10.1 - Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità

Al fine dell'ammissione al sostegno i richiedenti devono essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

Le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda oppure una penalizzazione, secondo la casistica sotto elencata:

a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e non ha restituito completamente le somme dovute; in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000 e ha restituito/compensato le somme dovute;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 e non rientri nel caso previsto nel precedente punto b.1;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13.

In tali casi viene applicata una riduzione di 0.5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

-----omissis-----

11.2 Obblighi successivi al pagamento

-----omissis-----

3. rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche

in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");

4. la manutenzione dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.1.3.2.13 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");

-----omissis-----

6. rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità al paragrafo 3.3.3.2.11. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR;

-----omissis-----

Sono sostituiti con

11.2 Obblighi successivi al pagamento

-----omissis-----

3. rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");
4. la manutenzione dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");

-----omissis-----

6. rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità al paragrafo 3.3.3.2.13. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR;

-----omissis-----

14.6 - Subentro nella domanda di aiuto

La domanda di aiuto è personale e pertanto non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto.

-----omissis-----

È sostituito con:

14.6 - Subentro nella domanda di aiuto

I subentro nella titolarità delle domande di aiuto può avvenire esclusivamente nei casi previsti dal DAR.

-----omissis-----